


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area I : Affari Generali e Istituzionali

Determinazione del responsabile del servizio

N. 34 / A.I del registro

Data 18 aprile 2011

Oggetto: Partecipazione del Consigliere Merendino Domenico alla III
Assemblea Programmatica Nazionale, organizzata dall'ANCI
GIOVANE. Liquidazione di spesa.

Il giorno 18 aprile 2011, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott.ssa Valeria D'Acquisto, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Vista la propria determinazione n. 25 /AI del 7 aprile 2011, con la quale è stato assunto impegno di spesa relativo alla missione del Consigliere comunale, Merendino Domenico, per la partecipazione alla III Assemblea Programmatica Nazionale - Anci Giovane, sul tema "L'Italia s'è desta: 150 ed è solo l'inizio", tenutasi in data 8 e 9 aprile 2011, presso il Grand Hotel Timeo di Taormina;

Vista la documentazione di spesa prodotta dal predetto Consigliere, in atti;

Vista, inoltre, la tabella di missione presentata dall'Organo di cui sopra, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 13 aprile 2011, al n. 13861, dell'importo di € 288,80, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che con propria determinazione n. 25/AI del 7 aprile 2011, sopra richiamata, è stato assunto l'impegno di spesa presunto di € 330,00;

Considerato, altresì, che dalla documentazione in atti e dalla cennata tabella di missione si evince che il Consigliere Domenico Merendino ha sostenuto spese per € 288,80 a fronte di un impegno presunto di € 330,00, giusta impegno di spesa n. 245/2011, assunto con propria determinazione n. 25 /AI del 7 aprile 2011, più volte citata e, che pertanto, si rende necessario rideterminare l'impegno di spesa per € 41,20;

Visti gli artt. 21 e 23 del D.P.Rep. 333/90;

Visti gli artt. 5 e 6 del D.P.Rep. 395/88;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Consigliere comunale, Domenico Merendino, ai sensi del disposto contenuto nell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 22/2008, che ha sostituito l'art. 21 della L.R. n. 30/2000, in atti;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazione delle spese di missione sostenute dal precitato Consigliere;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:

- 1) Liquidare e pagare la somma di € 288,80, per le spese effettivamente sostenute dal Consigliere Merendino Domenico per la partecipazione alla III Assemblea Programmatica Nazionale - Anci Giovane, sul tema "L'Italia s'è

desta: 150 ed è solo l'inizio", tenutasi in data 8 e 9 aprile 2011, presso il Grand Hotel Timeo di Taormina;

2) Dare atto che il superiore esito di € 288,80 trova imputazione sull'intervento cod. 1.01.01.03, cap. pag. 14, art. 4 "Indennità missione e rimborso spese al Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali", giusta impegno di spesa n. 245/2011, assunto con determinazione n. 25/AI del 7 aprile 2011, sopra citata;

3) Rideterminare in € 41,20 l'impegno n. 245/2011 assunto con propria determinazione n. 25/AI del 7 aprile 2011, più volte richiamata.

Ced. n. 4318

Liquid. m. 344/11

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(D.ssa Bianca Fici)

11/05/2011

Il Responsabile del Servizio
(dott. Valeria D'Acquisto)

Visto di regolarità contabile Det. n. 31 del 18/04/2011

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 22 MAG. 2011

Defissa il 06 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA


su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 22 MAG. 2011, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 06 GIU. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Registro generale N. 615 del 16 MAG. 2011

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area I : Affari Generali e Istituzionali.

Determinazione del responsabile del servizio

N. 32 / A.I del registro

Data **18.04.2011**

Oggetto: Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 45 del 16.12.2009, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nel giudizio Di Ganci c/ Comune. Impegno di spesa relativo a spese legali in favore dell'Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, nella qualità di legale dell'Amministrazione.-

Il giorno 18 aprile 2011, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott. Valeria G. D'Acquisto, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio

Premesso:

che con ricorso notificato a questo Ente in data 26 novembre 2008, mediante servizio postale con racc. A/R, su istanza dei sigg.ri Di Ganci e Lo Giudice, a mezzo Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Palermo, assunto al protocollo generale del Comune l'1 dicembre 2008, al n. 42890, in atti, i sigg. Di Ganci Giuseppa, Lo Giudice Carmela, Lo Giudice Emma, Lo Giudice Gianna Grazia e Lo Giudice Viviana, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Marino, sito nella Via Libertà n. 56, chiamavano il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, per chiedere, tra l'altro, *reiectionis adversis* quanto segue:

Preliminarmente: accertare e dichiarare che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo e depositata il 3.07.2008 – mai notificata al domicilio eletto del procuratore costituito nel giudizio di primo grado – R.G. 8172/2000, pronunciata nella causa promossa da Di Ganci Giuseppa ed altri C/ Comune di Misilmeri, con cui è stato dichiarato estinto il predetto procedimento va riformata, perché illegittima per le causali di cui in narrativa;

Conseguentemente: rimettere la causa al Tribunale di Palermo, in funzione di G.U., ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio, in subordine, dichiarare la legittimazione di codesto giudice a Jus dicere in materia di risarcimento danni da comportamento materiale e illegittimo della P.A. per le causali di cui sopra;


Nel merito: accogliere le domande ed eccezioni dedotte nell'atto di citazione e negli atti successivi che si intendono integralmente riportate e trascritte.

In particolare accertare e dichiarare che il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, ha occupato *sine titulo ab inizio* ed in carenza di potere ablatorio, complessivi 2142 mq. di terreno, trasformandoli in modo irreversibile in beni d'uso pubblico;

Conseguentemente: condannare il Comune di Misilmeri, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, per la perdita dei fondi, da quantificarsi in € 497.812,80, con la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma rivalutata, nonché l'ulteriore somma che risulterà corrispondente al deprezzamento dei residui fondi, oltre rivalutazione e interessi;

Come mezzo al fine: disporre CTU che determini, la misura reale del terreno espropriato ed il valore dello stesso, oltre il nocumento arrecato alle residue porzioni dei fondi;

Con condanna alle spese.





che con nota del 28 novembre 2008, pervenuta via fax, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 42702 di pari data, in atti, l'Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, difensore di *prime cure*, tra l'altro, riferiva testualmente: "*Mi preme evidenziare che le argomentazioni addotte a sostegno del motivo di appello relativo all'estinzione del giudizio non appaiono esenti da rilievi e, quindi, tali da farle ritenere assolutamente fondate*";

che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 25 del 5 marzo 2009, munito di clausola di immediata esecuzione, è stata opposta resistenza al giudizio di appello di cui sopra è cenno, mediante rituale costituzione nelle forme di legge e nominato quale difensore di fiducia dell'Ente l'Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo;

che il prefato giudizio, si è concluso con sentenza n. 45 del 16 dicembre 2009, depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2010, con la quale la Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile ha così statuito: "*La Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, in riforma del provvedimento di estinzione del processo emesso, in data 2-3 luglio 2008, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, rimette le parti dinanzi al primo giudice, assegnando alle medesime, per la riassunzione della causa, il termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della presente decisione. Dichiaro interamente compensate tra le parti, le spese processuali*";

che con atto di citazione in riassunzione ex artt. 353 e 354 comma 2° c.p.c., notificato a questo Ente in data 30 marzo 2010, mediante servizio postale con racc. A/R, su istanza dei sigg.ri Di Ganci e Lo Giudice, a mezzo Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Palermo, assunto al protocollo generale del Comune il 6 aprile 2010, al n. 14548, in atti, i sigg. Di Ganci Giuseppa, Lo Giudice Carmela, Lo Giudice Emma, Lo Giudice Gianna Grazia e Lo Giudice Viviana, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Marino, sito nella Via Ludovico Ariosto n. 9, chiamavano il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Palermo, per chiedere, quanto segue:

1) **Preliminarmente**: assegnare la causa al nuovo G.U. perché fissi l'udienza per la prosecuzione del predetto giudizio in esecuzione della S. della Corte d'Appello di Palermo n. 45/2010;

2) **Nel merito**: accogliere le domande ed eccezioni dedotte nell'atto di citazione e negli atti successivi che si intendono integralmente riportate e trascritte.

In particolare accertare e dichiarare che il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, ha occupato *sine titulo ab inizio* ed in carenza di potere ablatorio, complessivi 2142 mq. di terreno, trasformandoli in modo irreversibile in beni d'uso pubblico realizzando di fatto una espropriazione usurpativa;

3) **Conseguentemente**: condannare il Comune di Misilmeri, al risarcimento del danno subito dagli attori, per la perdita dei fondi, da quantificarsi in € 497.812,80, con la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma rivalutata, nonché l'ulteriore somma che risulterà corrispondente al deprezzamento dei residui fondi, anch'essa con rivalutazione e interessi sino alla concorrenza di € 520.000,00;

4) **Come mezzo al fine**: disporre CTU che determini, la misura reale del terreno espropriato ed il valore dello stesso, oltre il documento arrecato alle residue porzioni dei fondi;

Con condanna alle spese.

Che con atto deliberativo di Giunta comunale n. 65 del 25 maggio 2010, munito di clausola di immediata esecuzione, è stata opposta resistenza all'atto di citazione in riassunzione, sopra menzionato, mediante rituale costituzione nelle forme di legge e nominato quale difensore di fiducia dell'Ente l'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, già difensore nei giudizi di primo e secondo grado;

Ciò premesso:

Vista la nota del 23 febbraio 2010, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 8023 del 25 febbraio 2010, in atti, il cui contenuto si intende integralmente richiamare *ob relationem*, con la quale l'avv. Mario Albergoni, più volte citato, ha rilevato che la sentenza n. 45/2009, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2010, anzi cennata, è *meritevole di censura e, quindi, è opportuno proporre ricorso per cassazione*;

Vista la nota del 30 marzo 2010, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13855 di pari data, in atti, il cui contenuto si intende integralmente richiamare *ob relationem*, a firma dell'avv. Mario Albergoni, la quale, tra l'altro, così testualmente recita: *“Al fine di ottenere una definitiva declaratoria di estinzione del giudizio, è possibile proporre ricorso per cassazione della sentenza di appello, sulla cui opportunità e fondamento mi rifaccio a quanto già espostoVi nella nota sopra specificata (nota del 23 febbraio 2010). Tra l'altro, la pendenza del ricorso per cassazione consentirebbe e, con molta probabilità ottenere, la sospensione del giudizio pendente avanti al Tribunale”*;

Vista la nota del 22 settembre 2010, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 36171 del 27 settembre 2010, in atti, il cui contenuto si intende integralmente richiamare *ob relationem*, a firma dell'avv. Mario Albergoni, la quale, tra l'altro, così testualmente recita: *“.....infatti, salva la valutazione che sarà resa dal C.T.U., la causa di cui trattasi ha un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. E se da un lato con la proposizione di diverse eccezioni procedurali, siamo riusciti a paralizzare le azioni di controparte per circa dieci anni, ottenendo, tra l'altro, la dichiarazione di estinzione del giudizio e – qualora la Cassazione, se adita in tal senso, confermasse detta estinzione – la*

prescrizione dei diritti pretesi dalle attrici, e pur vero che nel merito le ragioni delle stesse sono tali, da non far prevedere un esito del giudizio a noi favorevole”;

Vista la nota del 21 febbraio 2011, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 7438 del 23 febbraio 2011, in atti, con la quale l'avv. Mario Albergoni, nel comunicare che il Tribunale Ordinario di Palermo, con ordinanza dell'8 febbraio 2011, depositata in Cancelleria in data 11 febbraio 2011, ha disposto la nomina del C.T.U., rigettando, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione, eccepita dalla Nostra difesa e rinviando la causa all'udienza del 31 marzo 2011, rammentava che *il termine per proporre un eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello – la quale ha disposto la rimessione al Giudice di primo grado – scade il prossimo 10 marzo;*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28.02.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto a promuovere ricorso innanzi alla Suprema corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 45 del 16.12.2009, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, nominando quale difensore dell'Ente l'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, già difensore di prime e seconde cure e, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per detto incarico;

Visto il preventivo di parcella del 24.02.2011, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 7804 del 25.02.2011, allegato al predetto atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Sindaco, proposto dal precitato Avv. Mario Albergoni, redatto sulla base dei valori minimi tariffari – da applicare in caso di esito positivo del giudizio (importo complessivo pari ad € 12.895,75 comprensivo di IVA e CPA), con la precisazione che in caso di rigetto del ricorso sarà operato un abbattimento del 10% sull'imponibile;

Visto che con il prefato atto è stato stabilito, inoltre, di provvedere con successivo e separato atto gestionale all'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 12.895,75 (comprensivo di IVA e CPA), per far fronte agli oneri afferenti alle prestazioni connesse al sopra menzionato incarico;

Vista la nota del 23.03.2011, a firma dell'Avv. Mario Albergoni, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 11418 del 25.03.2011, con la quale lo stesso comunica di aver sostenuto spese per € 1.389,00, per il pagamento del contributo unificato relativo al ricorso per cassazione sopra citato, non incluse nel preventivo di parcella sopra menzionato;

Ritenuto, per quanto sopra, potersi procedere all'impegno di spesa scaturente dalla citata deliberazione n. 19 del 28.02.2011 e dalla nota di cui sopra è cenno, per l'importo complessivo di € 14.284,75 (€ 12.895,75 + 1.389,00);

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;





Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Impegnare l'importo complessivo di € 14.284,75 (€ 12.895,75 + 1.389,00 comprensivo di IVA e CPA), in favore dell'Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, con studio in Palermo Via Sammartino n. 55 quali spese legali, per la nomina di difensore dell'Ente nel giudizio promosso da questo Comune innanzi alla Suprema corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 45 del 16.12.2009, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, citata in premessa;

Dare atto che la superiore somma di € 14.284,75, trova imputazione sull'intervento codice 1.01.02.03, cap. Peg 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo Peg del bilancio 2010 presentava la stanziamento definitivo di € 125.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni per € 86.039,72;

Dare altresì atto che il superiore impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che trattasi di spesa non frazionabile;

Dare, in ultimo, atto che si procederà alla liquidazione delle superiori spettanze in favore del privato professionista, previa presentazione di regolare fattura.

Prup n. 329/11

Il Funzionario Responsabile dell'Area I
(dott.ssa  Valeria D'Acquisto)



Visto di regolarità contabile *Det. n. 32 del 18/04/2011*

Il/la sottoscritto/a *Dott. ssa B. Fici*, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, *11. 05. 2011*

Il Responsabile Area II
Programmazione - Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott. ssa Bianca Fici)
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 22 MAG. 2011
Defissa il 06 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 22 MAG. 2011 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 06 GIU. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
